

N. 3078

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCOPELLITI e PELLEGRINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1998**

---

Norme in materia di libertà personale

---

ONOREVOLI SENATORI. — La libertà personale è un diritto costituzionalmente garantito che nella gerarchia dei valori ha un peso quantomeno pari a tutti gli altri diritti di libertà. Tale fondamentale diritto, tuttavia, non appare sufficientemente protetto all'interno del sistema processuale penale. È, infatti, un dato acquisito che il provvedimento motivato della autorità giudiziaria che legittima la privazione cautelare della libertà, viene emesso, nella maggioranza dei casi, in sostanziale violazione del diritto, costituzionalmente sancito, della difesa. Queste le tesi emerse dal dibattito da tempo apertosi sull'applicazione delle misure cautelari, che ha visto il dottor Mario Mandrelli, Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno, fra i maggiori sostenitori di una riforma che elimini questa incongruenza dal nostro ordinamento giuridico.

La procedura in materia di richiesta del provvedimento cautelare, da parte del pubblico ministero, e di decisione sulla richiesta, da parte del giudice per le indagini preliminari, esclude ogni intervento della difesa fino al momento dell'interrogatorio successivo alla esecuzione dell'ordine di custodia cautelare. Ciò significa che il pubblico ministero decide di avanzare la richiesta sulla scorta degli atti e delle suggestioni della polizia giudiziaria ed il giudice per le indagini preliminari provvede esclusivamente sulla base di quanto gli viene rappresentato dalla trasmissione di quegli atti ed argomentato dal pubblico ministero, senza che la difesa sia minimamente chiamata in causa.

L'unica eccezione, attualmente prevista nel nostro ordinamento, è rappresentata dall'ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di convalida di arresto in flagranza. In questo caso la richiesta del pubblico ministero è anteriore, o quanto meno contestuale,

all'intervento del difensore, il quale, al pari del pubblico ministero, ha la possibilità di conoscere tutti gli atti che giustificano l'arresto e la richiesta di ordine di custodia cautelare.

Nulla vieta, dunque, di estendere tale procedura, nella quale il contraddittorio davanti al giudice precede l'emissione dell'ordine di custodia cautelare, a tutti i casi di decisione sulla libertà personale.

In buona sostanza sembra opportuno, riprendendo un istituto ben collaudato nel diritto anglosassone, in riferimento al valore del bene della libertà ed in armonia con il dettato costituzionale, definire un procedimento incidentale nell'ambito dell'attività di indagine e del processo, riservato alla tutela di tale bene primario.

Non c'è alcun dubbio che l'interesse al giusto processo ed alla giusta sentenza sia ancora più intenso in ordine all'atto che priva il cittadino della libertà personale.

Il danno per il cittadino è immediato: la carcerazione o altra forma di privazione della libertà provocano ha comunque e sempre effetti morali, fisici e patrimoniali devastanti che non possono in alcun modo essere risarciti da una eventuale futura sentenza di assoluzione o dall'irrisorio risarcimento che, per altro, raramente viene erogato.

Di fronte alla gravità dell'atto di privazione della libertà e alle conseguenze immediate che ne scaturiscono — sempre certe rispetto alla, soltanto eventuale, possibilità di vantaggio per il processo e per la società — appare necessario disporre che a quell'atto si giunga garantendo al cittadino la pienezza della difesa e le maggiori ragioni ed argomentazioni che, per il giudice, possono scaturire soltanto dal contraddittorio delle parti.

Ciò si può ottenere prevedendo un giudizio incidentale in contraddittorio davanti al

giudice al fine di decidere sulla richiesta di misura cautelare personale.

La *discovery* degli atti di indagine che renderebbe avvertito l'indagato ed eventuali complici degli indizi e delle finalità della indagine, e che già oggi si verifica subito dopo la esecuzione dell'ordine di custodia cautelare, verrebbe, quindi, anticipata di qualche giorno, senza che ciò comporti alcuna conseguenza seriamente ostativa al buon esito dell'indagine.

Al pericolo di fuga dell'indagato, previamente avvertito dell'instaurazione di un procedimento incidentale per privarlo della libertà, si ovvierebbe accordando al pubblico ministero, in casi particolari e di particolare gravità e concretezza del pericolo di fuga, il potere di arresto - anche con piantonamento a domicilio - esercitabile contestualmente al deposito della richiesta di custodia cautelare, per un periodo comunque non superiore ai quattro giorni.

Il comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, riformulando la procedura riguardante l'emissione di un provvedimento cautelare personale nei confronti di un indagato di cui all'articolo 279 del codice di procedura penale, introduce un procedimento incidentale nell'ambito dell'attività di indagine e del processo, impedendo così che l'emissione della custodia cautelare possa avvenire in assenza del contraddittorio fra le parti e dell'interrogatorio della parte accusata. La difesa, in questo modo, avrebbe la possibilità di contestare i presupposti della misura coercitiva e di elaborare una strategia difensiva in grado di contrastare le argomentazioni e le accuse del pubblico ministero.

Il comma 2 dell'articolo 1 individua nel giudice che procede il giudice competente in merito alla revoca, alla modifica e alla applicazione delle misure cautelari, chiarendo che, prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.

L'articolo 2 del disegno di legge aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 291 del codice di procedura penale. Con tale disposizio-

ne il pubblico ministero che intende procedere alla emissione di una misura coercitiva deve immediatamente depositare la richiesta e tutti gli atti ad essa allegati in cancelleria. In tal modo si garantisce all'indagato la possibilità di accedere alle documentazioni che sono a base della misura cautelare prima della emissione della stessa. Il giudice, una volta avvenuto il deposito della richiesta della misura cautelare e degli allegati da parte del pubblico ministero, deve fissare l'udienza di discussione dell'incidente sulla libertà dandone avviso alle parti. L'udienza deve essere fissata non oltre il quarto giorno dalla presentazione della richiesta. Con tale disposizione viene assicurato alla difesa il tempo necessario alla *discovery* della misura coercitiva. In questo arco di tempo è possibile studiare la strategia difensiva più idonea alla contestazione di tutti i presupposti della misura cautelare.

A sostegno di tale garanzia interviene anche la disposizione che prevede una remissione in termini, non superiore alle quarantotto ore, da concedere alla difesa nel caso in cui il pubblico ministero depositi ulteriori elementi a sostegno dell'accusa.

L'articolo 3 aggiunge un nuovo articolo al codice di procedura penale.

Con tale disposizione si inserisce la figura dell'arresto provvisorio in caso di pericolo di fuga da parte dell'indagato.

Si è quindi prevista, nell'ipotesi più grave, una deroga all'incidente sulla libertà. Il pubblico ministero, in questa ipotesi, può, contestualmente al deposito della richiesta di arresto, ordinare, con provvedimento motivato, l'arresto. Il provvedimento una volta emesso avrà l'efficacia di quattro giorni.

Sempre nello stesso articolo si è previsto che la persona arrestata non sconti la misura coercitiva in carcere ma in camera di sicurezza o in un altro luogo idoneo. Si è altresì previsto il diritto del difensore a conferire liberamente con l'arrestato al fine di articolare nel migliore dei modi la difesa durante l'udienza di incidente sulla libertà personale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 279 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 279. - (*Incidente sulla libertà personale*). - 1. I provvedimenti sulla libertà personale sono assunti con ordinanza in camera di consiglio, in contraddittorio fra le parti e previo interrogatorio dell'indagato o imputato.

2. Sulla applicazione e sulla revoca delle misure nonchè sulla modifica delle loro modalità, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Le ordinanze in materia di libertà personale sono eseguite immediatamente».

**Art. 2.**

1. All'articolo 291 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La richiesta del pubblico ministero e gli allegati sono immediatamente depositati in cancelleria. Contestualmente al deposito, il giudice fissa l'udienza per la discussione dell'incidente sulla libertà dandone avviso alle parti. La data dell'udienza non può essere fissata oltre il quarto giorno dalla presentazione della richiesta del pubblico ministero. Se il pubblico ministero deposita ulteriori elementi a sostegno della richiesta, il giudice, su istanza del difensore e sentito il pubblico ministero, può concedere un termine a difesa non superiore a quarantotto ore».

## Art. 3.

1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 291-bis. - (*Arresto provvisorio*) - 1.  
Il pubblico ministero ove sussistano concreti pericoli di fuga, può, contestualmente al deposito della richiesta di cui all'articolo 291, ordinare con provvedimento motivato l'arresto provvisorio dell'indagato od imputato, ovvero il piantonamento a domicilio od altra misura idonea ad impedire la fuga. Il provvedimento del pubblico ministero non può avere efficacia oltre il quarto giorno dal deposito della richiesta ed è soggetto alla convalida del giudice nella stessa udienza fissata per la discussione dell'incidente sulla libertà.

2. Ove venga disposto l'arresto, l'indagato od imputato è tenuto in custodia in camera di sicurezza o altro luogo idoneo, con esclusione degli stabilimenti carcerari, e presentato direttamente alla udienza. Durante il periodo di arresto il difensore ha il diritto di conferire liberamente con l'indagato imputato».





